



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille n.9
40033 Casalecchio di Reno

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

ORDINANZA N. 9 / 2020

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 7/2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
- i successivi Decreti-Legge n. 9/2020 e n. 11/2020 relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

RICHIAMATI

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 attraverso il quale vengono prorogati fino al 13 aprile 2020 le disposizioni dei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché quelli previsti dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

RICHIAMATA

- l'ordinanza sindacale n. 6/2020 “Ordinanza limitazione accesso al Parco della Chiusa causa emergenza Covid-19”;
- l'ordinanza dirigenziale n. 7/2020 “sospensione della sosta a pagamento e disco orario causa emergenza Covid-19” con validità fino al 3 aprile 2020;

TENUTO CONTO della necessità di garantire il rispetto da ultimo del DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 citati, in base ai quali per il contenimento dell'epidemia è necessario “rimanere a casa”, limitando le uscite alle necessità primarie quali: esigenze lavorative, situazioni di necessità (fare la spesa, assistenza familiare), ragioni di salute, rispettando rigorosamente la distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altro e rimanendo fuori il minor tempo possibile;

PRESO ATTO che i citati DPCM consentono l'apertura di farmacie e supermercati, oltre ad altri esercizi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, fermo restando l'obbligo per i gestori di evitare gli assembramenti attraverso ingressi contingentati;

RILEVATO che l'accesso contingentato costringe i cittadini a lunghe file per l'accesso a detti esercizi, non facilmente prevedibili e di fatto costringendoli ad una permanenza fuori dall'abitazione, più prolungata rispetto alle normali situazioni regolate in tempi precedenti all'epidemia;

DATO ATTO che sul territorio comunale con precedenti deliberazioni di Giunta comunale e ordinanze dirigenziali sono state disciplinate le aree di sosta prevedendone per alcune zone il pagamento (cd. strisce blu) e per altre la sosta a tempo (cd. disco orario);

RAVVISATA l'opportunità di sospendere fino al 13 aprile 2020 l'ordinanza dirigenziale n. 125/2010 attraverso la quale è stata istituita la zona residenziale Parco della Chiusa” con limitazioni alla sosta in dette aree per i non residenti;

CONSIDERATO necessario ed opportuno, al fine di agevolare il rientro nella propria abitazione ai cittadini che utilizzano l'automobile per le uscite necessarie e consentite, sospendere temporaneamente la regolazione della sosta a pagamento e a tempo sul territorio comunale;

ACQUISITO al proposito il parere favorevole del Sindaco e dell'Assessore alla Mobilità, Lavori pubblici e Sicurezza e valutata con loro la necessità di agire tempestivamente;

VISTA la necessità di garantire il rispetto da ultimo del DPCM 01 aprile 2020 di proroga al 13 aprile 2020 delle precedenti disposizioni ministeriali;

RITENUTO necessario evitare un'ulteriore diffusione del Covid-19 sul territorio comunale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche.

VISTO il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5.

ORDINA

1. La proroga dell'ordinanza n. 7 del 25 marzo 2020 di:
 - sospensione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento (strisce blu) su tutto il territorio comunale dove, pertanto, è consentita la sosta gratuita;
 - sospensione della regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico e scarico merci) dove, pertanto è consentita la sosta senza limitazione temporale.

2. La sospendere dell'ordinanza dirigenziale n. 125/2010 attraverso la quale è stata istituita la zona residenziale Parco della Chiusa" con limitazioni alla sosta in dette aree per i non residenti.

DISPONE

Che il presente provvedimento decorre dalla data della presente ordinanza e fino al 13 aprile 2020 compreso.

Che la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti con essa in contrasto;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione;

Che la presente ordinanza sia comunicata al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino"

Che venga data ampia comunicazione della presente ordinanza sui mezzi di comunicazione istituzionali;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Casalecchio di Reno, lì 03/04/2020

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)